SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 luglio 1997, n. **278.**

Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 17, commi dal 104 al n. 108 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di elezione dei relativi componenti ed individuare grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari in numero non superiore a quindici;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto opportuno raggruppare i settori scientifico-disciplinari in quattordici aree omogenee secondo le indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Elezioni dei professori e ricercatori

1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera *a)*, così come individuate nell'allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.

2. Ai fini del presente decreto:

a) nella denominazione «professori ordinari» si intendono compresi i professori straordinari;

b) nella denominazione «ricercatore» si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

c) nella denominazione università ed istituti di istruzione universitaria si intendono ricompresi le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

3. Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.

4. In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Art. 2.

Elezione degli studenti

1. Gli otto studenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai componenti del predetto organo. Ogni elettore esprime il proprio voto per due candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti gli otto studenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione, prevale il più anziano di età.

Art. 3.

Elezione del personale tecnico e amministrativo

1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è costituito un unico collegio elettorale.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie, in servizio alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 5. Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

Art. 4.

Elezione dei rappresentanti della CRUI

1. I tre componenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera *d)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori delle università e ai rettori o direttori degli istituti d'istruzione universitaria. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 5.

Ordinanza elettorale

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 3 e le modalità di svolgimento delle relative operazioni.

2. In sede di prima elezione l'ordinanza è emanata il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali e li invia alle università per l'accertamento e la verifica. Le università predispongono gli elenchi dell'elettorato del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi di cui al presente comma sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facoltà. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale è sottoscritta dal candidato. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la dichiarazione e presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli elenchi delle candidature ammesse, relative alla elezione del personale tecnico e amministrativo. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perché ne curino la pubblicazione, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 7.

Seggi elettorali

1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei professori e dei ricercatori e per la elezione del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti più seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori.

2. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per l'elezione del personale tecnico ed amministrativo il presidente è scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il rettore provvede alla sostituzione.

3. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione e un'urna per raccogliere le schede votate.

Art. 8.

Schede elettorali

1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di elettori. Sulle schede relative alle categorie dei professori e dei ricercatori deve essere indicata l'area disciplinare di afferenza dell'elettore a cura dei seggi elettorali.

2. Le schede sono inviate tempestivamente dal Ministero alle università e trasmesse dal rettore o direttore a ciascun seggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.

Art. 9.

Operazioni di voto

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

4. Nei seggi elettorali costituiti per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori il presidente procede al controllo del numero dei votanti che deve corrispondere con il numero delle schede votate. Il segretario redige un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie:

a) numero delle schede ricevute per ciascuna categoria;

b) numero delle schede votate per ogni singola area scientifico-disciplinare e categoria;

c) numero delle schede annullate e non utilizzate.

5. Le schede votate sono raggruppate in plichi separati per categorie e aree disciplinari. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni universitarie che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11.

6. Nei seggi costituiti per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni cui possono assistere gli elettori iscritti presso il seggio:

a) le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse in un plico sigillato;

b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione;

c) si procede allo scrutinio delle schede votate, dopo aver staccato il tagliando;

d) il presidente proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato;

e) le schede bianche, quelle annullate e quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate, sono inserite in plichi separati che vengono sigillati;

f) viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui alle lettere *a), c), e)* in cui sono inseriti i tabulati redatti dagli scrutatori, gli elenchi degli elettori e il verbale attestante lo svolgimento delle predette operazioni firmato dal segretario e dal presidente. Tale plico è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10.

7. Per plico o contenitore sigillato, si intende una usuale busta, purché incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.

Art. 10.

Commissioni elettorali locali

1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore universitario di ruolo o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.

2. La commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 9, comma 6 e di procedere alla formulazione della graduatoria tenuto conto dei ristati delle votazioni.

3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4. I risultati delle votazioni sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12.

5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.

Art. 11.

Commissione centrale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12. La commissione è presieduta da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, non-

ché da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava. dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 2.

Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale

1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarità delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.

3. In relazione alla elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la commissione, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie e aree disciplinari, procede alle operazioni di spoglio.

4. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

5. Dopo aver compilato graduatorie distinte per categorie ed aree disciplinari la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dall'articolo 1.

6. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula la graduatoria finale sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni locali e proclama gli eletti secondo quanto previsto dall'articolo 3.

7. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 158

ALLEGATO 1

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE GRANDI AREE OMOGENEE DI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E I SETTORI PREDETTI

Grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari	Settori scientifico-disciplinari
01 Scienze matematiche	Tutti i settori dell'area A: da A01A a A04B più i due settori K05B e K05C.
02 Scienze fisiche	Tutti i settori dell'area B: da B01A a B05X.
03 Scienze chimiche	Tutti i settori dell'area C: da C01A a C11X.
04 Scienze della terra	Tutti i settori dell'area D: da D01A a D04C.
05 Scienze biologiche	Tutti i settori dell'area E: da E01A a E13X.
06 Scienze mediche	Tutti i settori dell'area F: da F01X a F23F.
07 Scienze agrarie e veterinarie	Tutti i settori delle aree G e V da G01X a G09D e da V30A e V34B.
08 Ingegneria civile ed architettura	Tutti i settori dell'area H: da H01A a H15X.
09 Ingegneria industriale e dell'informazione	Tutti i settori delle aree I e K: da I01A a I27X e da K01X a K10X (con esclusione dei settori K05B e K05C).
10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Tutti i settori dell'area L. da L01A a L41X
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche psicologiche	Tutti i settori dell'area M: da M01X a M13X.
12 Scienze giuridiche	Tutti i settori dell'area N: da N01X a N21X.
13 Scienze economiche e statistiche	Tutti i settori delle aree P e S: da P01A a P03X e da S01A a S04B.
14 Scienze politiche e sociali	Tutti i settori dell'area Q da Q01A a Q06B.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— I commi 104-108 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevedono che il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera *a)*, è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art. 1

— Per il testo del comma 104, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2

— Per il testo del comma 104, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

— Il comma 8, lettera *b)*, dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

Nota all'art 3

— Per il testo del comma 104, lettera *c)*, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art 4

— Per il testo del comma 104, lettera *d)*, dell'art 17 della legge 15 maggio 1997, n 127, si veda la nota alle premesse.

97G0312

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 maggio 1997, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.230 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 e 25 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 maggio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 agosto 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 18 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 12 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quie-

tanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 45.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6710

DECRETO 12 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 15 maggio 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.230 miliardi;

Visti i propri decreti in data 26 maggio, 11 e 24 giugno, 10 e 25 luglio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 maggio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 agosto

1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 8 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 62.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6711

DECRETO 12 agosto 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 32.230 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 marzo, 23 aprile, 26 maggio, 10 luglio 1997 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 agosto 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1997, non verrà corrisposta, dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 18 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 agosto 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate pe difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata aglli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 agosto 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 54.375.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A6712

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° agosto 1997.

Statizzazione, quale prolungamento della strada statale n. 146 «di Chianciano», della strada comunale «delle Carbonaie» in comune di S. Quirico d'Orcia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero di lavori pubblici la competenza in materia di classificazione delle strade statali da attuarsi con decreto del Ministro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'ANAS e le regioni interessate;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prevede casi e modalità in materia di classificazione;

Vista la delibera n. 99 dell'11 luglio 1985 con la quale il comune di S. Quirico d'Orcia ha richiesto la statizzazione della strada comunale «delle Carbonaie» di mt 350, quale prolungamento della strada statale n. 146 «di Chianciano»;

Visto il voto n. 936 dell'11 ottobre 1990 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole a che la strada comunale della Carbonaie sia classificata statale ed inserita, quale prolungamento terminale, nell'itinerario della strada statale n. 146 «di Chianciano» e che detta strada statale conservi inalterati i capisaldi di itinerario, variando l'estesa in km 46 + 870;

Visto il decreto dirigenziale n. 778 del 20 febbraio 1997, con il quale la regione Toscana ha espresso parere favorevole a detta statizzazione;

Visto il voto n. 222, reso nell'adunanza del 21 maggio 1997, della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso al riguardo parere favorevole;

Decreta:

La strada comunale «delle Carbonaie» in comune di San Quirico d'Orcia - estesa mt 350, è classificata statale ed inserita, quale prolungamento terminale, nell'itinerario della strada statale n. 146 «di Chianciano».

La strada statale n. 146 «di Chianciano» conserva inalterati i capisaldi di itinerario, variando l'estesa in km 46 + 870;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il Ministro: COSTA

97A6632

DECRETO 1° agosto 1997.

Riassetto della viabilità statale in provincia di Varese - Classifica a statale della strada provinciale n. 54 «di Valcuvia», quale strada statale n. 394 «del Verbano Orientale» e contestuale declassifica dei tratti sottesi di strada statale n. 394 e dell'intero percorso della strada statale n. 629 «di Angera».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero di lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali da attuarsi con decreto del Ministro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'ANAS e le regioni interessate;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prevedono casi e modalità in materia di classificazione e declassificazione di strade;

Visto il protocollo d'intesa firmato in data 5 marzo 1996 dalla provincia di Varese e dall'ANAS con il quale è stato definito l'assetto viabilistico in provincia di Varese;

Vista la delibera n. 87/96 del 5 dicembre 1996 con la quale il consiglio d'amministrazione dell'ANAS si è pronunciato favorevolmente circa la succitata proposta di riassetto della viabilità nella provincia medesima;

Vista la delibera n. 20829, con la quale la giunta della regione Lombardia si è espressa favorevolmente alla statizzazione e declassificazione delle strade oggetto di detta proposta;

Visto il voto n. 282/93 reso nell'adunanza del 16 aprile 1997 dalle Sezioni riunite V e VI del Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso al riguardo il proprio parere favorevole.

Decreta:

La strada provinciale n. 54, nel tratto compreso fra Vergiate e Gemonio, per l'estesa di km 19 + 100, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 629 «del Lago di Monate».

La strada statale n. 629 che collega la strada statale n. 33 a Laverno è declassificata per l'intero percorso, per l'estesa km 27 + 100, e consegnata alla provincia di Varese.

La strada provinciale n. 54, nel tratto compreso fra Cittiglio e Germignana di Luino, per l'estesa di km 52 + 315, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 349 «del Verbano Orientale».

La strada statale n. 394, nel tratto compreso fra Cittiglio e Laveno, per l'estesa di km 4 + 400, è confermata statale con la diversa denominazione di strada statale n. 349/DIR.

La strada statale n. 394, nel tratto compreso fra Laveno e Germignana di Luino, per l'estesa di km 14 + 950, è declassificata e consegnata alla provincia di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il Ministro: COSTA

97A6633

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 22 maggio 1997.

Inclusione del comprensorio denominato «Punta Penna - Punta della Lotta - Punta Aderci» ricadente nel comune di Vasto lungo il tratto di costa compreso fra il Fosso Lebba e la località «Punta Aderci-Mottagrossa» fra le zone di interesse archeologico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione dela legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *m)*;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 - reg. 1, foglio 225 con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon, le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti con nota n. 7093 del 22 dicembre 1995 ha trasmesso la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera *m)*, della sopracitata legge 8 agosto 1985 n. 431 del comprensorio denominato Punta Penna - Punta della Lotta - Punta Aderci, sito nel comune di Vasto lungo il tratto di costa compreso fra il Fosso Lebba e la località Punta Aderci-Mottagrossa così delimitato e come dettagliato nella planimetria allegata al presente decreto: Linea di costa a sud del molo di levante del porto di Punta Penna, limite sud particella del comune di Vasto foglio 9 n. 61; strada provinciale Porto di Vasto-Vasto; limiti est e ovest particella foglio 9 n. 41 con esclusione della parte della medesima particella corrispondente ai depositi Puccioni già esistenti; strada comunale Punta Penna; margine settentrionale della zona urbanizzata dell'area di sviluppo industriale del Vastese con limiti nord degli stabilimenti Edilmetal, Abruzzo Imballaggi, Hydrojoint, Pamel, Imal; strada occidentale con andamento nord-sud a servizio del nucleo industriale succitato; ferrovia Pescara-Foggia; strada vicinale Mottagrossa; linea di costa sino alla radice del molo di ponente del porto di Punta Penna; limiti est delle particelle foglio 9 nn. 1 e 14; limite nord particella 253; limiti nord e ovest particella 8 sino alla radice del summenzionato molo di levante del porto di Punta Penna, con esclusione del bacino del citato porto di Punta Penna;

Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata e nella successiva nota n. 1200 del 4 aprile 1996 ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca un comprensorio di eccezionale valore paesistico, conservando in buona parte intatte le caratteristiche ambientali del paesaggio storico della costa abruzzese fra Ortona e Vasto nell'area dell'antico porto della città romana di Histonium presso la rada di Punta Penna e come la stessa contenga numerosi resti di insediamento antico superstiti in elevato o in parte interrati quali l'abitato protostorico di Punta Aderci, con resti di capanne databili fra la fine dell'Età del bronzo e la prima età del ferro, la grande villa romana in località Grotta della Carneria, i resti medievali emergenti in località Punta della Lotta, l'abitato italico-romano di Punta Penna, con santuario di epoca ellenistica;

Considerato che parte del territorio costiero del comune di Vasto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale del 2 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 giugno 1970;

Considerato che nell'area sopradescritta sono presenti beni tutelati *ope legis* dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, quali il territorio costiero per una fascia di profondità di 330 metri dalla linea di battigia (art. 1, lettera *a)*, della citata legge 431/1985) e il Fosso Lebba per una fascia di 150 metri dalle sponde (art. 1, lettera *c)*, della citata legge n. 431/1985);

Considerato che la soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con nota n. 019916 del 13 maggio 1996 ha rilevato che la zona predetta contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo, morfologicamente omogenei, costituiti da colline degradanti sul mare, con movimenti di cunei sullo stesso mare fino a diventare rocce strapiombanti, elementi questi che formano una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella, che domina, con il suo massiccio tutta la costa; la continuità di collegamento tra la spiaggia sabbiosa e le scoscese scogliere della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline, sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale;

Considerato che la predetta soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, con nota n. 2739 del 22 gennaio 1996 ha invitato la regione Abruzzo a voler predisporre un provvedimento di vincolo ai sensi della citata legge 1497/1939 per il comprensorio sopradescritto;

Rilevata l'inerzia dell'Ente regionale;

Considerato che uno sviluppo urbanistico-edilizio non conciliato con i valori ambientali ed archeologici dell'area verrebbe a devastare il succitato territorio in maniera profonda e diffusa in molti dei caratteri paesistici tradizionali, snaturando definitivamente il pregevolissimo contesto;

Rilevata la necessità dell'adozione di provvedimenti cautelari atti a garantire la conservazione di quei particolari aspetti che configurano le motivazioni di una effettiva ed efficace tutela dell'area in questione;

Considerato che la soprintendenza archeologica di Chieti con nota n. 3189 del 7 maggio 1997 ha comunicato che nel corso di un sopralluogo svoltosi in pari data ha potuto accertare che nel comune di Vasto, in località Punta della Lotta inclusa nell'area sopradescritta la ditta Industrie chimiche Puccioni sta dando inizio a lavori di ampliamento della struttura già esistente presso il Porto di Vasto e pertanto ha richiesto l'adozione di un provvedimento di sospensione dei lavori che provocherebbero danni paesaggistici, incidendo negativamente sulla integrità del comprensorio in argomento;

Considerato che, a seguito della richiesta formulata da tale ufficio periferico, in data 9 maggio 1997 è stato emanato dall'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici il decreto con il quale i lavori predetti sono stati sospesi;

Considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 è distinguibile da quella operata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-ambientali e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i Beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla predetta proposta formulata dalla Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo-Chieti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i Beni archeologici del Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali nella seduta n. 43 del 2 settembre 1996 in ordine alla predetta proposta formulata dalla Soprintendenza archeologica sopracitata, parere inviato all'Ufficio centrale per i Beni ambientali e paesaggistici in data 8 maggio 1997 ed acquisito al protocollo in data 20 maggio 1997;

Decreta:

Il comprensorio denominato «Punta Penna - Punta della Lotta - Punta Aderci» ricadente nel comune di Vasto lungo il tratto di costa compreso fra il Fosso Lebba e la località «Punta Aderci - Mottagrossa» nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto è compreso fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985 n. 431, ed è quindi sottoposto ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza archeologica dell'Abruzzo-Chieti provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Vasto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 22 maggio 1997

p. *Il Ministro:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n 1 Beni culturali, foglio n 251

97A6637

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 agosto 1997.

Licenze di navigazione e licenze provvisorie per imbarcazioni da diporto munite di «marcatura CE».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996 recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto» che disciplina il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Visto in particolare il comma 5 del menzionato art. 13, il quale prevede il rilascio di una licenza provvisoria per le unità da diporto i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il prescritto titolo di proprietà «in corso di registrazione»;

Visto il menzionato comma 5 dell'art. 13 il quale prevede che i modelli della licenza che abilita alla navigazione, nonché quello di licenza provvisoria sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione dei modelli di licenza per le unità da diporto, munite di «marcatura CE»;

Decreta:

Sono approvati i modelli di licenza di navigazione nonché di licenza provvisoria per le unità da diporto munite di «marcatura CE», conformi agli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO *A*

Mod.______

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

LICENZA DI ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO MUNITE DI "MARCATURA CE"

N° ________

Mod. ______

**LICENZA DI ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
MUNITE DI "MARCATURA CE"**

Imbarcazione (1) ....

Categoria di progettazione ☐

Sigla e numero d' iscrizione ....

Nome (2) ....

Nominativo internazionale (2) ....

Ufficio d'iscrizione ....

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore.
(2) Eventuale.

– 1 –

(Timbro lineare dell'Ufficio Marittimo o della M.C.T.C.)

VISTA la legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 436 del 14.8.1996 recante norme sulla abilitazione alla navigazione per le unità da diporto munite di "**Marcatura CE**"

ABILITA

L'imbarcazione (1) ....

contraddistinta con la sigla ed il numero ....

denominata ....

iscritta nel registro delle imbarcazioni da diporto tenuto dall'Ufficio

....

alla navigazione, A SCOPO DI DIPORTO, nelle acque marittime e in quelle interne (2)

[A] Senza alcun limite;

[B] Costiera, entro 25 miglia dalla costa;

[C] Locale, in acque interne e in quelle marittime, entro 3 miglia dalla costa;

[D] Alla navigazione speciale nei fiumi, canali e piccoli laghi.

Data ....

Il (3) ....

....

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore;
(2) Cancellare le specie di navigazioni che non interessano
(3) Capo dell'Ufficio che rilascia la licenza.

– 2 –

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Propulsione (1) .... Modello ....

Numero di identificazione dello scafo ....

Anno di costruzione ....

Cantiere costruttore e sede...

....

Lunghezza (Lh) .... m Larghezza (Bh) .... m

Altezza di costruzione (Ds) .... m Dislocamento .... tonn

Materiale dello scafo ....

Comando del timone ....

Certificato di esame CE del tipo/Dichiarazione scritta di conformità n. ....

rilasciato da .... in data ....(Modulo............)

Annotazioni: (2)...

....

....

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore.
(2) Indicare se prima iscrizione ovvero gli estremi dell'iscrizione dell'Ufficio o Paese estero di provenienza (n. sigla e data 1^ iscrizione)

– 3 –

PROPULSIONE

A VELA:

- numero degli alberi ___superficie velica ____ mq______ (Vele di normale navigazione + fiocco "genoa")

A MOTORE

a) Entrobordo-fuoribordo (1)

Numero dei motori installati ....

Matricola ....

Ditta costruttrice ....

Modello ....

Anno di costruzione ....

Tipo: Entrobordo/fuoribordo..............Combustibile impiegato ....

Tempi ....Alesaggio ....mm .... Corsa .... mm

Numero dei cilindri .... Cilindrata ....cmc

Potenza massima di esercizio ....Kw (................ CV) a .... giri/min

Potenza fiscale ....CV ....Peso....................Kg

Consumo specifico ....l/h

b) Fuoribordo (2)

Numero dei motori installabili ....

Potenza massima di esercizio del motore installabile ....Kw (................CV)

(1) Annotazione: n.......motori installabili e potenza massima di esercizio Kw______ (__________CV) indicati nella certificazione "CE del tipo"/Dichiarazione scritta di conformità

(2) Il relativo certificato d'uso deve essere tenuto a bordo

– 4 –

A) NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI

N°..............(... compreso l'equipaggio)

B) PORTATA MASSIMA (comprensiva delle persone) .... Kg.

C) NUMERO MINIMO COMPONENTI L' EQUIPAGGIO

....

....

D) APPARECCHIATURE INSTALLATE A BORDO

a) Radar ....

b) Apparato ricetrasmittente (Art. 18 Decreto Legislativo n. 436 del 14 agosto 1996)

....

....

E) SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

L'unità deve avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta

---

CERTIFICATO DI SICUREZZA n. .... rilasciato da ....

il .... avente la validità fino al .... per la seguente specie

di navigazione ....

....

5

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI PER LE UNITA' IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

7

AVVERTENZE

La presente licenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 11.2.1971, n. 50 costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e conferisce alla imbarcazione il diritto di inalberare la bandiera italiana.

La presente licenza deve essere tenuta a bordo, in originale o in copia fotostatica autenticata, ed esibita ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo.

A norma dell'art. 9, comma 2°, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, il presente documento di bordo deve essere rinnovato in caso di modifica del numero e dell'Ufficio d'iscrizione, ovvero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, del motore o dell'apparato di propulsione.

ESTRATTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50
e successive modificazioni

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Omissis

Art. 39- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1 milione.

(Licproc) *Mod.* _____

All. B
Bollo

____

(Timbro lineare dell'Ufficio Marittimo o della M.C.T.C.)

LICENZA DI NAVIGAZIONE PROVVISORIA DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA "CE"

Il Capo dell'Ufficio ____

- Visto l' art. 13 del Decreto Legislativo n. 436 del 14 agosto 1996 recante norme in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

- Vista l'istanza in data __________ *del* __________________________ *residente a/con sede in* __________________ *Via* __________________________, *intesa ad ottenere il rilascio della licenza di navigazione alla sottonotata unità da diporto, munita di "marcatura CE" appartenente alla categoria di progettazione* ______;

- Visto il certificato di esame "CE del tipo" n. ______ *rilasciato da* __________________ *in data* ________ */Dichiarazione scritta di conformità rilasciata da* ________________. *in data* ______

- Visto il titolo di proprietà dell'unità rogito notaio __________________ *di* ____________ *in data* ________, *in corso di registrazione presso il competente Ufficio del Registro;*

- Accertata la regolarità della documentazione;

DICHIARA

che l'imbarcazione _________________________*(1) iscritta al n.* ____________ *dei Registri delle Imbarcazioni da Diporto di* ________________ *avente le seguenti caratteristiche:*
cantiere costruttore _________________________ *materiale di costruzione* ______________,
lunghezza (Lh) cm. _____ *propulsione*___________ *n. motori* _____ *superficie velica* ______;
potenza max motori/e installabile/esercizio _______*(2);*
*numero di persone trasportabili*_____ *portata max (comprensiva delle persone)* _________ *Kg.;*
*categoria di progettazione*_____ *(3);*

***è autorizzata a navigare a scopo di diporto** con un numero minimo di equipaggio di* ____ *persone nei seguenti limiti di **navigazione**: (cancellare le voci che non interessano)*

***A)** senza alcun limite;*
***B)** costiera, entro 25 miglia dalla costa;*
***C)** locale, in acque interne e in quelle marittime, entro 3 miglia dalla costa;*
***D)** speciale, per la navigazione nei fiumi, canali e piccoli laghi.*

***Nominativo internazionale**_________________*

La presente licenza di navigazione provvisoria ha una validità di giorni 90, decorrenti dalla data del rilascio.

______________ *li* ____________ *(Timbro Ufficio)* ____________________ *(Firma)*

1) Indicare. a motore, a vela con m a., motoveliero
2) Indicare: per i motori entrofuoribordo la potenza di esercizio, per i fuoribordo la potenza installabile
3) Le categorie di progettazione A - B - C - D sono quelle indicate all'art. 12 del D L.vo n. 436/1996

97A6671

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.R.I. - Cooperativa assistenza ricreazione infanzia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bologna, e nomina di un commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.A.R.I. - Cooperativa assistenza ricreazione infanzia - «a r.l., con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.R.I. - Cooperativa assistenza ricreazione infanzia» a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Chiossi, in data 24 febbraio 1959, rep. n. 5508/1099, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Pierluigi Vitiello, nato a Larino (Campobasso) l'8 giugno 1959, residente a Bologna, via Tiarini, 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: Di Iorio

97A6661

DECRETO 1° agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coo. Fin. - Cooperativa finanziaria a r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Fano, e nomina di un commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coo. Fin - Cooperativa finanziaria a r.l.», con sede in Fano (Pesaro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coo.-Fin. - Cooperativa finanziaria a r.l.», con sede in Fano (Pesaro), costituita per rogito notaio dott. De Martino, in data 3 maggio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Guarnieri, nato a Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) il 17 novembre 1943, residente a Fermo, via Respinghi, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: Di Iorio

97A6662

DECRETO 1° agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Fe.P. - Cooperativa felsinea pulizie» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bologna, e nomina di un commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Fe.P. - Cooperativa felsinea pulizie - Società

cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Fe.P. - Cooperativa felsinea pulizie - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Corrado Iosa in data 29 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Stefano Minguzzi, nato a Lugo il 14 maggio 1956 ed ivi residente in via E. Manet, 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6663

DECRETO 1° agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Facchini nuova bolognese» a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bologna, e nomina di un commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Facchini nuova bolognese» a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Facchini nuova bolognese» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Carlo Gallizia di Milano in data 20 giugno 1966, rep. n. 38488/13062, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Glaugo Di Stefano, nato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) il 23 agosto 1933 e residente in Bologna, via Marconi n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6664

DECRETO 1° agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooptur - Cooperativa operatori turistici» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Rimini, e nomina di un commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooptur - Cooperativa operatori turistici» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooptur - Cooperativa operatori turistici» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, costituita per rogito notaio dott. Ugo Trombetti in data 28 gennaio 1974, repertorio n. 39.016, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fausto Maroncelli, nato a Berti-

noro (Forlì) il 16 gennaio 1959 e residente in Bologna, via delle Fragole, 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6665

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Taxi levante Bari», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544, del codice civile, come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Taxi levante Bari», con sede in Bari (B.U.S.C. n. 2754/140124), costituita per rogito del notaio Porta Luciano in data 15 ottobre 1974, repertorio n. 18408, registro imprese n. 7988, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6692

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coloni di Montaltino», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544, del codice civile, come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 marzo 1990 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Coloni di Montaltino», con sede in Barletta (B.U.S.C. n. 1224/97093), costituita per rogito del notaio Felice Fazio in data 15 marzo 1966, repertorio n. 13698, registro imprese n. 2133, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6693

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Istituto di vigilanza il Triangolo», in Locorotondo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544, del codice civile, come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Istituto di vigilanza il Triangolo», con sede in Locorotondo (B.U.S.C. n. 5284/206432), costituita per rogito del notaio Luigi D'Agosto in data 6 settembre 1984, repertorio n. 45214, registro imprese n. 16373, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6694

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Convenzione n. 120/88 - Studio per il rilancio delle potenzialità ed il riassetto ecologico ambientale dei bacini marmiferi esistenti nel territorio di Custonaci - Revoca del finanziamento. (Deliberazione n. 114/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha convertito in legge, il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 120/88, stipulata in data 26 giugno 1989, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani, regolante il finanziamento di L. 320.000.000;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 120/88 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato che il progetto era stato presentato dalla società affidataria nei termini convenzionali, ma che l'ufficio tecnico consortile aveva riscontrato la carenza dei progetti di massima previsti al punto 4 della convenzione;

Ritenuto pertanto che non sia stato conseguito l'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 120/88 concernente lo studio per il rilancio delle potenzialità con il riassetto ecologico ambientale dei bacini marmiferi esistenti nel territorio di Custonaci (Trapani) per l'importo di L. 320.000.000 di cui L. 48.000.000 già erogati;

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà in contraddittorio con l'ente convenzionato, all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborati eseguito decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 271

97A6623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° agosto 1997.

Modificazione allo statuto sociale della Fondiaria assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 638).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Fondiaria assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 20 giugno 1997, nel corso della quale è stato deliberato, tra l'altro, di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6, con le modifiche apportate all'art. 2 consistenti nel prevedere esplicitamente, nell'oggetto sociale, la gestione di tutte le forme pensionistiche complementari di cui alla normativa vigente nonché la costituzione di fondi pensioni aperti e lo svolgimento delle attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi pensione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6516

PROVVEDIMENTO 1° agosto 1997.

Modificazione allo statuto sociale della Previdente Vita S.p.a. (Provvedimento n. 639).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1965 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla Previdente Vita S.p.a., con sede in via Copernico n. 38, Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Previdente Vita S.p.a. tenutasi in data 13 giugno 1997, nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Previdente Vita S.p.a., con sede in Milano, via Copernico n. 38, con le modifiche apportate all'art. 2 consistenti nel prevedere esplicitamente, nell'oggetto sociale, la gestione di tutte le forme pensionistiche complementari di cui alla normativa vigente nonché la costituzione di fondi pensioni aperti e lo svolgimento delle attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6518

PROVVEDIMENTO 1° agosto 1997.

Modificazione allo statuto sociale della Milano assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 640).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed il successivo provvedimento autorizzato;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Milano assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 12 giugno 1997, nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via del Lauro n. 7, con le modifiche apportate all'art. 4 consistenti nel prevedere esplicitamente, nell'oggetto sociale, la gestione di tutte le forme pensionistiche complementari di cui alla normativa vigente nonché la costituzione di fondi pensioni aperti e lo svolgimento delle attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6519

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 maggio 1995 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze politiche in data 12 dicembre 1996, dal consiglio di amministrazione in data 28 gennaio 1997 e dal senato accademico in data 21 gennaio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 66, concernente la facoltà di scienze politiche, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche ed il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 67, concernente il corso di laurea in scienze politiche, è inserito, con lo scorrimento degli articoli successivi, il seguente art. 68, concernente il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione.

Art. 68 *(Corso di diploma universitario in Operatore della pubblica amministrazione).* — 1. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attività istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.

2. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione afferisce alla facoltà di scienze politiche e ha durata biennale.

3. Il corso di studi per conseguire il diploma in operatore della pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualità di insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un esame finale di diploma.

4. Per essere ammessi all'esame finale di diploma è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base, così come le eventuali attività di formazione pratica.

5. I consigli della strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e dell'eventuale formazione pratica.

6. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento del diploma di laurea in scienze dell'amministrazione, a condizione che durata, contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi. La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.

7. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualità, anche divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, legge n. 341/1990 indicati di seguito:

1) *Area del diritto privato:*

Settori scientifico-disciplinari:

N01X - Diritto privato;

N03X - Diritto agrario.

2) *Area del diritto pubblico:*

Settori scientifico-disciplinari:

N08X - Diritto costituzionale;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico;

N10X - Diritto amministrativo;

N11X - Diritto pubblico comparato.

3) *Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale:*

Settore scientifico-disciplinare:

N07X - Diritto del lavoro.

4) *Area del governo locale e dell'amministrazione comparata:*

Settori scientifico-disciplinari:

Q02X - Scienza politica.

5) *Area della economia politica:*

Settori scientifico-disciplinari:

P01A - Economia politica;

P01H - Economia dello sviluppo;

P01I - Economia dei settori produttivi.

6) *Area di diritto comunitario comparato:*

Settori scientifico-disciplinari:

N11X - Diritto pubblico comparato;

N14X - Diritto internazionale;

N03X - Diritto agrario;

N04X - Diritto commerciale.

Sono obbligatorie quattro annualità di insegnamento, anche in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree disciplinari:

7) *Area del diritto tributario e della contabilità pubblica:*

Settori sceintifico-disciplinari:

N13X - Diritto tributario;

P02A - Economia aziendale;

P01C - Scienza delle finanze.

8) *Area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della pubblica amministrazione:*

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale;

P01E - Econometria;

S01A - Statistica;

S02X - Statistica economica;

S03B - Statistica sociale;

B02B - Metodi matematici della fisica.

9) *Area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'amministrazione pubblica:*

Settori scientifico-disciplinari:

P02D - Organizzazione aziendale;

P02B - Economia e gestione delle imprese.

10) *Area del diritto penale:*

Settore scientifico-disciplinare:

N17X - Diritto penale.

11) *Area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche:*

Settori scientifico-disciplinari:

N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità;

N19X - Storia del diritto italiano;

Q01C - Storia delle istituzioni politiche.

12) *Area della sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione:*

Settori scientifico-disciplinari:

Q05E - Sociologia dei fenomeni politici;

Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro.

13) *Area del diritto civile e commerciale:*

Settori scientifico-disciplinari:

N01X - Diritto privato;

N04X - Diritto commerciale.

14) *Area della politica economica e della finanza pubblica:*

Settori scientiflco-disciplinari:

P01B - Politica economica;

P01C - Scienza delle finanze;

P01J - Economia regionale.

8. Presso la facoltà di scienze politiche è obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la pubblica amministrazione:

N20X - Filosofia del diritto;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica;

S04A - Matematica per le applicazioni economiche.

9. Da due a quattro annualità d'insegnamento anche divisibili in moduli semestrali potranno essere inclusi liberamente nei piani di studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appartenenti alle aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 24 luglio 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A6480

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 maggio 1995 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in Scienze biologiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22 gennaio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1997 e dal senato accademico in data 18 marzo 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 53, concernente il corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 53.

1. È istituito presso l'Università di Padova il corso di laurea in scienze biologiche.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo comma 15 e seguenti.

4. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata stabilita dal regolamento didattico di ateneo e di facoltà.

5. L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno quattrocentottanta ore per anno nel triennio di base e di almeno duecentottanta ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni.

6. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

7. Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

8. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree: gli obiettivi sono indicati nel successivo comma 15 e seguenti.

9. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

10. Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo comma 15 e seguenti, per non meno di complessive ottanta ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

11. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

12. Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

13. Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 5 sono tutti quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

14. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la struttura didattica competente, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di ateneo e di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Laboratori di biologia sperimentale.

15. Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni. Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

16. I laboratori che dispongono di almeno ottanta ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

17. Il consiglio del corso di laurea, nell'ambito di quanto stabilito dal regolamento di ateneo e di facoltà, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento e provvede a fissare le modalità per l'accertamento del profitto. I relativi giudizi sono valutabili ai fini dell'attribuzione del voto di laurea.

Aree didattiche obbligatorie comuni.

18. Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale, per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra;

A01C - Geometria;

A01D - Matematiche complementari;

A02A - Analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

K05B - Informatica;

S01B - Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità, con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore scientifico-disciplinare:

B01B - Fisica.

Area chimica: 3 annualità, con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X - Chimica fisica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C05X - Chimica organica (C01A - Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correnti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenza di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa.

Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei:

Settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E01E - Fisiologia vegetale;

E02A - Zoologia;

E02B - Anatomia comparata e citologia;

E03A - Ecologia;

E04A - Fisiologia generale;

E04B - Biologia molecolare;

E05A - Biochimica;

E11X - Genetica;

E12X - Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

Biennio di indirizzo.

19. Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive cinquecentosessanta ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

20. Il consiglio di corso di laurea, nell'ambito di quanto stabilito nel regolamento di ateneo e di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, indicherà gli indirizzi da attivare dopo aver verificata la disponibilità dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero degli studenti iscritti.

21. Vengono indicati i seguenti indirizzi:

a) Bioecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E02A - Zoologia;

E03A - Ecologia;

F22A - Igiene generale ed applicata;

b) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E04B - Biologia molecolare;

E05A - Biochimica;

E11X - Genetica;

E12X - Microbiologia generale;

c) Biologia integrata, con discipline caratterizzanti scelte nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E02A - Zoologia;

E03B - Antropologia;

E04A - Fisiologia generale;

d) Biologia marina, con discipline caratterizzanti scelte nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E02A - Zoologia;

E03A - Ecologia;

E04A - Fisiologia;

E04B - Biologia molecolare;

E05A - Biochimica;

E11X - Genetica;

E12X - Microbiologia;

e) Fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E04A - Fisiologia generale;

E07X - Farmacologia;

E09A - Anatomia umana;

F04A - Patologia generale;

F22A - Igiene generale ed applicata.

22. Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati nel manifesto degli studi, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 25 luglio 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A6479

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1997.

Soppressione della scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici.

IL RETTORE

Vista la richiesta del prof. Achille Pascucci di sopprimere la scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici per l'esaurimento delle proprie funzioni istituzionali;

Vista la delibera del senato accademico del 7 marzo 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1997;

Visto il parere favorevole alla soppressione di tale scuola espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sentito il direttore amministrativo

Decreta:

La scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici è soppressa.

Roma, 23 luglio 1997

Il rettore: TECCE

97A6490

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Rettifica del decreto rettorale 29 ottobre 1996 concernente il riordinamento delle scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in «neuropsichiatria infantile».

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 29 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 1996, relativo alla modifica allo statuto di questo Ateneo per il riordinamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;

Visto che con delibera della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile il numero degli iscritti è stato determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi;

Vista la delibera della facoltà del 19 maggio 1997 che ne determina il numero dei posti.

Vista la deliberazione del senato accademico del 29 maggio 1997 che ha determinato il numero degli specializzandi che potranno essere ammessi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;

Considerato che nel decreto rettorale su menzionato all'art. 453 della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è stata omessa la trascrizione del numero degli specializzandi da ammettere alla scuola;

Decreta:

Nel decreto rettorale del 29 ottobre 1996 l'art. 453 della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è da intendersi così modificato:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi».

Catania, 24 luglio 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A6641

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Rettifica del decreto rettorale 29 ottobre 1996 concernente il riordinamento delle scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in «microbiologia e virologia».

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 29 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 1996, relativo alla modifica allo statuto di questo Ateneo per il riordinamento della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

Visto che con delibera della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia il numero degli iscritti è stato determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi;

Vista la delibera della facoltà del 19 maggio 1997 che ne determina il numero dei posti.

Vista la deliberazione del senato accademico del 29 maggio 1997 che ha determinato il numero degli specializzandi che potranno essere ammessi alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

Considerato che nel decreto rettorale su menzionato all'art. 325 della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è stato indicato in sei per anno di corso invece che in numero di quindici;

Decreta:

Nel decreto rettorale del 29 ottobre 1996 l'art. 325 della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia è da intendersi così modificato:

«In base alle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi».

Catania, 24 luglio 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A6642

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Rettifica del decreto rettorale 29 ottobre 1996 concernente il riordinamento delle scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in «igiene e medicina preventiva».

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 29 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 1996, relativo alla modifica allo statuto di questo Ateneo per il riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

Visto che con delibera della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva il numero degli iscritti è stato determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi;

Vista la delibera della facoltà del 19 maggio 1997 che ne determina il numero dei posti.

Vista la deliberazione del senato accademico del 29 maggio 1997 che ha determinato il numero degli specializzandi che potranno essere ammessi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

Considerato che nel precitato decreto all'art. 285 della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva non è stato specificato bene il numero degli specializzandi ammissibili per ogni anno di corso ed il numero totale di tutti gli anni;

Decreta:

Nel decreto rettorale del 29 ottobre 1996 l'art. 285 della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è da intendersi così modificato:

«Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi per ogni anno di corso è di quindici. Il numero totale di studenti ammissibili è quindi di sessanta».

Catania, 24 luglio 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A6643

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1997.

Rettifica del decreto rettorale 29 ottobre 1996 concernente il riordinamento delle scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in «patologia clinica».

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 29 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 1996, relativo alla modifica allo statuto di questo Ateneo per il riordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica;

Visto che con delibera della scuola di specializzazione in patologia clinica il numero degli iscritti è stato determinato in dieci posti per i laureati in medicina e chirurgia (indirizzo generale e direttivo - indirizzo immunoematologia) e dieci posti per i laureati non medici (indirizzo tecnico), per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi;

Vista la delibera della facoltà del 19 maggio 1997 che ne determina il numero dei posti.

Vista la deliberazione del senato accademico del 29 maggio 1997 che ha determinato il numero degli specializzandi che potranno essere ammessi alla scuola di specializzazione in patologia clinica;

Considerato che all'art. 419 del precitato decreto il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è stato indicato in cinque per ogni indirizzo per anno di corso invece che in numero di dieci per ogni indirizzo;

Decreta:

Nel decreto rettorale del 29 ottobre 1996 l'art. 419 della scuola di specializzazione in patologia clinica è da intendersi così modificato:

«Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di dieci per i laureti in medicina e chirurgia (indirizzo generale e direttivo - indirizzo immunoematologico) e dieci per per i laureati non medici (indirizzo tecnico), venti per ciascuno anno di corso, per un totale di cento specializzandi».

Catania, 24 luglio 1997

Il rettore: RIZZARELLI

97A6644

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 agosto 1997

Dollaro USA	1802,81
ECU	1919,09
Marco tedesco	974,60
Franco francese	289,31
Lira sterlina	2875,48
Fiorino olandese	865,53
Franco belga	47,197
Peseta spagnola	11,537
Corona danese	255,86
Lira irlandese	2601,09
Dracma greca	6,226
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1293,36
Yen giapponese	15,316
Franco svizzero	1184,03
Scellino austriaco	138,51
Corona norvegese	234,13
Corona svedese	223,58
Marco finlandese	326,18
Dollaro australiano	1340,03

97A6755

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli morenici mantovani del Garda» in «Garda Colli mantovani» e proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli morenici mantovani del Garda» in «Garda Colli mantovani» e la modifica del relativo disciplinare di produzione, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Garda Colli mantovani» bianco;
«Garda Colli mantovani» rosato;
«Garda Colli mantovani» rosso;
«Garda Colli mantovani» Merlot;
«Garda Colli mantovani» Cabernet,
«Garda Colli mantovani» Chardonnay;
«Garda Colli mantovani» Tocai italico;
«Garda Colli mantovani» Pinot bianco;
«Garda Colli mantovani» Pinot grigio;
«Garda Colli mantovani» Sauvignon.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» con la specificazione bianco, rosato e rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Garda Colli mantovani» bianco:

Garganega: massimo 35%;

Trebbiano toscano (di Soave o nostrano, e/o giallo, e/o toscano): massimo 35%;

Chardonnay: massimo 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni: Sauvignon, Riesling renano, Riesling italico (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 15%.

«Garda Colli mantovani» rosato e rosso:

Merlot: massimo 45%;

Rondinella: massimo 40%;

Cabernet: massimo 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni: Sangiovese, Molinara (in loco denominata Rossanella), Negrara trentina (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Merlot», «Cabernet», «Chardonnay», «Tocai italico», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Sauvignon (b)» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo dell'85% dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova, a bacca di colore analogo, non aromatici, nella misura massima del 15%.

Alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» tipologia «Cabernet» possono concorrere i vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente

Art. 3.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani», con l'esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesità, esposizione sfavorevole, falda prossima alla superfice e drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue detto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la strada dei Molini e prosegue sulla strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. M Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia), il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte all'anno, prima dell'invaiatura.

Le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e doppio, il Casarsa e il G.D.C. Le forme di allevamento consigliate nei nuovi impianti sono il Guyot, la Cortina semplice e doppia e il Cordone speronato.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità di piantagione dovrà essere superiore a 3.000 ceppi/ha.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti:

Vino	Resa uva/Ha	Resa uva/vino
Merlot	120 q li	70%
Cabernet	120 »	70%
Chardonnay	120 »	70%
Tocai italico	120 »	70%
Pinot bianco	120 »	70%
Pinot grigio	120 »	70%
Sauvignon (b)	120 »	70%
Bianco	130 »	70%
Rosato	130 »	70%
Rosso	130 »	70%

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superfice coperta dalla vite

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Garda Colli mantovani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.

Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.

La regione Lombardia, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Garda Colli mantovani» il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Merlot, 10,50% vol;
Cabernet, 10,50% vol;
Chardonnay, 10,00% vol;
Tocai italico 10,00% vol;
Pinot bianco 10,00% vol;
Pinot grigio 10,00% vol;
Sauvignon (b) 10,00% vol;
Bianco 9,50% vol;
Rosato 9,50% vol;
Rosso 9,50% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 comma 1. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla zona di produzione nelle province di Verona e di Brescia. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle aziende che possano dimostrare di aver vinificato fuori zona per almeno 5 anni anteriormente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

È ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» oppure con mosti concentrati rettificati.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Garda Colli mantovani» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore. rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso intenso, caratteristico, delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Cabernet

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Chardonnay·

colore: paglierino;
odore· fine, caratteristico, lievemente fruttato;
sapore. asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vo.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Tocai italico·

colore· paglierino;
odore: vinoso, gradevole caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore· delicato e caratteritico;
sapore. pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima· 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo. 16,0 g/l.

Pinot grigio.

colore: dal giallo paglierino al ramato,
odore: intenso, caratteristico,
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima. 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro,
odore: delicato, tendente all'aromatico,
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11,00% vol,
acidità totale minima 5,0 g/l,
estratto secco netto minimo 16,0 g/l

Bianco

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima. 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Rosato

colore. rosato brillante,
odore: delicato, fruttato, ricorda gli agrumi con prevalenza di cedro;
sapore: morbido, fresco con un sentore di mandorla,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol,
acidità totale minima. 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo 18,0 g/l

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al cerasuolo con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato, gradevole,
sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima. 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È consentito l'uso in etichetta della specificazione «Rubino» per il vino «Garda Colli mantovani» rosso e «Chiaretto» per il vino «Garda Colli mantovani» rosato.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» possono essere conservati in recipienti di legno; in tal caso possono presentare caratteristico sapore di legno.

Art 7

I vini «Garda Colli mantovani» rosso Merlot e rosso Cabernet con titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol. e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, dei quali uno in legno, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «Riserva».

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia Il termine «vigna» potra essere impiegato in etichetta ai sensi della legge n 164/1992

È obbligatorio riportare in etichetta la indicazione dell'annata di produzione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» sui recipienti fino a 5 litri di capacità.

97A6520

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 1980 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoelencati settori scientifico-disciplinari, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante procedura di trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

sett L09H Didattica delle lingue moderne, comprendente la disciplina di «didattica delle lingue straniere moderne» - un posto;

sett M01X Storia medioevale, comprendente la disciplina di «storia medievale» - un posto;

sett. M04X Storia contemporanea, comprendente la disciplina di «storia contemporanea» - un posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione e specifico insegnamento che la facoltà intende affidare al docente chiamato non può costituire un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A6703

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189